



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Entrate, Finanza e Credito

Via Romagnosi n. 9 – Centro Europa – 38122 Trento

T +39 0461 495339

F +39 0461 495409

pec serv.entrate@pec.provincia.tn.it

@ serv.entrate@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spett.le

Associazione Albergatori ed Imprese turistiche della Provincia di Trento

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO

Spett.le

Gruppo Giovani Albergatori del Trentino

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO

Spett.le

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento

Via Brennero, 182

38121 TRENTO

Spett.le

Associazione Contadini Trentini

Via Navarrino, 13

38023 CLES (TN)

Spett.le

Confindustria Trento - Associazione degli Industriali

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO

Spett.le

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spett.le

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

Spett.le

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 189
38121 TRENTO

Spett.le

Confesercenti del Trentino
Via Maccani, 207
38121 TRENTO

Spett.le

Federazione provinciale Scuole Materne
Via Degasperi, 34/1
38123 TRENTO

Spett.le

Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Spett.le

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto**
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Spett.le

**Ordine dei Consulenti del Lavoro -
Consiglio provinciale di Trento**
Via Maccani, 2011
38121 TRENTO

Spett.le

Unione Agricoltori
Via Guardini, 73
38121 TRENTO

Spett.le

Unione Contadini
Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Spett.le

FIAVET
Federazione Italiana Associazioni Viaggi e Turismo
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spett.le

A.N.CO.T. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI
P.zza Maggiore, 2B
38050 TELVE VALSUGANA (TN)

Spett.le

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)
Via Gorizia, 79
38122 TRENTO

Spett.le

Accademia d'Impresa
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trento
Via Asiago, 2
38123 TRENTO

e, p.c.:

Spett.le

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento
Via Brennero, 133
38121 TRENTO

e, p.c.:

Spett.le

Guardia di Finanza
Comando Regionale Trentino Alto-Adige
Via Vannetti, 15
38122 TRENTO

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Circolare n. 1/2023. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2022

La presente circolare illustra le aliquote IRAP e le altre tipologie di agevolazioni in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno d'imposta 2022 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Si fa presente che le aliquote, le altre agevolazioni e i codici da indicare in dichiarazione sono consultabili nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP", accedendo alla sezione "Aliquote applicabili".

Per quanto riguarda le aliquote applicabili per gli anni d'imposta 2021 e precedenti si rinvia alle tabelle disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all'IRAP, nonché al citato sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

- 1. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2022**
 - 1.1 Tabella delle aliquote per l'anno d'imposta 2022
- 2. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022**
 - 2.1 Aliquota ordinaria di cui all'art. 16, c. 1, D.Lgs. 446/97**
 - 2.1.1 Applicazione dell'aliquota maggiorata del 4,82% per i datori di lavoro che non rispettano, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
 - 2.1.2 Aliquota ridotta al 2,68%
 - 2.1.3 Aliquota ridotta all'1,50% per chi incrementa i livelli occupazionali
 - 2.2 Nuove iniziative produttive**
 - 2.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed entro il 31 dicembre 2019 - aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 2.2.2 Nuove iniziative intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed entro il 31 dicembre 2020, che attuano progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 2.2.3 Nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 - aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 2.3 Aliquota maggiorata per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**
 - 2.4 Aliquote di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. a), b) e c) D.Lgs. 446/97**
 - 2.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1-bis, lett. a)

- 2.4.1.1 Applicazione dell'aliquota maggiorata del 5,12% per i datori di lavoro che non rispettano, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- 2.4.1.2 Aliquota ridotta al 2,98%
- 2.4.2 *Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1-bis, lett. b)*
- 2.4.2.1 Società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'art. 6 – applicazione dell'aliquota statale del 4,65%
- 2.4.2.2 Banche e altri enti e società finanziari diversi dalle società di partecipazione non finanziaria e assimilati – maggiorazione dello 0,92%
- 2.4.3 *Imprese di assicurazione (art. 16, c.1-bis, lett. c) - maggiorazione dello 0,92%*
- 2.5 ***Esenzioni***
- 2.5.1 Onlus
- 2.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona
- 3. DEDUZIONI**
- 3.1 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
- 4. AGEVOLAZIONI CONCESSE IN DE MINIMIS**
- 5. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

1. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2022

Prima di analizzare le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2022, è opportuno precisare che le istruzioni al Modello IRAP 2023 non riportano più in appendice le tabelle relative alle aliquote applicabili nelle varie Regioni e Province autonome. A tale proposito, le predette istruzioni a pag. 51, per quanto riguarda la compilazione dei righi da IR1 a IR8 del quadro IR, specificano che in colonna 6 va indicata "la codifica identificativa dell'aliquota applicabile desumibile nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP".

Ciò premesso, si riporta di seguito la tabella delle aliquote IRAP applicabili per il periodo d'imposta 2022 nella Provincia autonoma di Trento.

1.1. Tabella delle aliquote per l'anno d'imposta 2022

REGIME E CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE E DELIBERE ATTUATIVE	ALIQUOTE 2022	CODICE
Aliquota ridotta per i soggetti di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. n. 446/97 che non rientrano nel codice 012	Art. 1, c. 8 LP 21/2015	2,68%	001
Aliquota ulteriormente ridotta per l'incremento dei livelli occupazionali: soggetti di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. n. 446/97 che non rientrano nel codice 012 e che presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5% e almeno pari ad una ULA delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b) della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta	Art. 1, c. 8, LP 21/2015 Art. 1, c. 9 bis, LP 21/2015	1,50%	002
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 ed entro il 31 dicembre 2019 da soggetti di cui all'art. 16, co 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/97 (*)	Art.4, c. 1, LP 18/2017	0%	003
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 ed entro il 31 dicembre 2020 da soggetti di cui all'art. 16, co 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/97 che attuano progetti di sviluppo aziendali comprendenti il rilancio di	Art.4, c. 2, LP 18/2017	0%	004

attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione , garantendo i livelli occupazionali (*)			
Maggiorazione d'aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	Art.12, c. 2.1, LP 25/2012 (aliquota maggiorata nella misura massima nazionale)	4,82%	005
Aliquota ridotta per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, e che non rientrano nel codice 013	Art.16, c. 1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 8, LP 21/2015	2,98%	006
Maggiorazione d'aliquota dello 0,92% per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97, ad eccezione delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 11, LP 21/2015 (maggiorazione 0,92%)	5,57%	007
Maggiorazione d'aliquota dello 0,92% per imprese di assicurazione di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 11, LP 21/2015 (maggiorazione 0,92%)	6,82%	008
Esenzione ONLUS (*)	Art.4, c. 3, LP 18/2017	Esenti	009
Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	Art.16, c. 2, D.Lgs. 446/97	8,50%	010
Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art.15, c. 9, LP 23/2007	Esenti	011
Aliquota maggiorata per i soggetti di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. n. 446/97 che non rispettano , nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , salvo il caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati. A tali soggetti non si applicano le agevolazioni Irap previste da altre disposizioni provinciali.	Art.2, c. 4 bis, LP 13/2019 introdotto dall'art. 6 L.P. 7/2021	4,82%	012
Aliquota maggiorata per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, che non rispettano , nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , salvo il caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto	Art.2, c. 4 bis, LP 13/2019 introdotto dall'art. 6 L.P. 7/2021	5,12%	013

agli accordi e ai contratti sopra nominati. A tali soggetti non si applicano le agevolazioni Irap previste da altre disposizioni provinciali			
Azzeramento d'aliquota per i primi cinque anni d'imposta per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 da soggetti di cui all'art. 16, co 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/97, se risulta almeno un addetto impiegato con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante nel territorio provinciale per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa (*)	Art.4, c. 1 bis, LP 18/2017	0%	014
Società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97 e art. 1, c. 11 bis, LP 21/2015	4,65%	015

(*) Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (legge di stabilità provinciale 2018), le agevolazioni contrassegnate con l'asterisco (*), e cioè quelle con codice 003, 004, 009 e 014, sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”)

Per la normativa provinciale aggiornata in tempo reale è possibile fare riferimento alla banca dati del Consiglio provinciale, accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>

Le aliquote e i codici da indicare in dichiarazione sono consultabili nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell'area “Fiscaltà regionale e locale – IRAP”, accedendo alla sezione “Aliquote applicabili”.

2. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022

Prima di fornire, nel dettaglio, alcuni chiarimenti sulle agevolazioni relative all'anno d'imposta 2022, è opportuno anticipare le differenze rispetto alle aliquote vigenti per il periodo d'imposta precedente, che hanno determinato la variazione di alcuni codici da indicare in dichiarazione:

- sono venute meno, essendo terminato il quinquennio potenzialmente interessato, le agevolazioni per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017. Occorrerà quindi fare esclusivo riferimento alle agevolazioni per le nuove iniziative produttive intraprese dopo tale data.
- Non è più presente l'esenzione, che era prevista per il solo 2021, per le ONLUS che hanno subito nell'anno 2021 un calo di fatturato superiore al 10% rispetto all'anno 2019.

Ciò premesso, si forniscono i chiarimenti sulle agevolazioni relative all'anno d'imposta 2022, distinte per tipologia di aliquota applicabile.

2.1 ALIQUOTA ORDINARIA DI CUI ALL'ART. 16, C. 1, D.LGS. 446/97

Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che a livello statale è fissata nella misura del 3,90%, si riportano di seguito le variazioni previste dal legislatore provinciale.

2.1.1 Applicazione dell'aliquota maggiorata del 4,82% per i datori di lavoro che non rispettano, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

L'articolo 2, comma 4 bis, della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, introdotto dall'art. 6 della L.P. 7/2021 e da ultimo modificato dall'art. 1 della L.P. 22/2021 ha previsto che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate di 0,92 punti percentuali nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.”*

Per i datori di lavoro che rientrano nell'ambito applicativo della predetta disposizione, per l'anno di imposta 2022 l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, alla luce dell'incremento di 0,92 punti percentuali, risulta pari al **4,82 per cento**. Il codice da indicare in dichiarazione è **012**.

A tali soggetti, per espressa previsione normativa, non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali.

Tutti i soggetti passivi che non rientrano nell'ambito applicativo del citato articolo 2, comma 4 bis, della legge provinciale n. 13 del 2019 potranno invece beneficiare delle agevolazioni provinciali di seguito riportate.

2.1.2 Aliquota ridotta al 2,68%

L'articolo 1, comma 8, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale n. 22/2021, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento.”*

Pertanto, per l'anno di imposta 2022 l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti che non rientrano nel codice 012 di cui al precedente punto 2.1.1, risulta pari al **2,68 per cento**. Il codice da indicare in dichiarazione è **001**.

2.1.3 Aliquota ridotta all'1,50% per chi incrementa i livelli occupazionali

L'articolo 1, comma 9 bis della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, introdotto dall'art. 1 della L.P. 16/2020 e da ultimo modificato dall'art. 1 della L.P. 22/2021, ha previsto che:

“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i due successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del

1997 è fissata nella misura dell'1,5 per cento per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).”

Il comma 9, lettera c) si riferisce ai “soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.”

A sua volta, il successivo comma 10 del medesimo articolo precisa che “Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.”

Pertanto, per l'anno d'imposta 2022, per i soggetti che non rientrano nel codice 012 di cui al punto 2.1.1 e che **incrementano i livelli occupazionali secondo quanto previsto dal comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della L.P. 21/2015**, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 **risulta pari all'1,50%**. Il codice da indicare in dichiarazione è **002**.



Rispetto all'anno d'imposta 2020, per l'anno d'imposta 2022 risultano le seguenti differenze:

- a) non è più vigente l'aliquota agevolata per chi attua staffette generazionali;
- b) per chi incrementa i livelli occupazionali rispettando i requisiti della lettera c) del comma 9, è prevista l'aliquota agevolata dell'1,50% e non più l'azzeramento d'aliquota.

I criteri attuativi dell'agevolazione per l'incremento dei livelli occupazionali, fatta salva ovviamente la misura dell'aliquota applicabile (pari nell'anno d'imposta 2022 all'1,50%) restano gli stessi desumibili dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1620 del 22 settembre 2014. Tale deliberazione approvava (punto 2 dell'allegato) i criteri attuativi dell'art. 1 della L.P. n. 1/2014, che riconosceva per l'anno di imposta 2014 ulteriori riduzioni dell'aliquota ordinaria, tra loro alternative, collegate al raggiungimento di tre distinti parametri: il mantenimento dei livelli occupazionali, il mantenimento attuando staffette generazionali, l'incremento dei livelli occupazionali. Naturalmente risultano attualmente applicabili i soli criteri comuni a tali parametri e quelli specificamente riferibili all'agevolazione per l'incremento dei livelli occupazionali.

Alla luce di queste rilevanti differenze, si riportano di seguito alcuni stralci del punto 2 dell'allegato alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1620/2014, da cui è possibile tuttora desumere i criteri attuativi dell'agevolazione prevista dalla lettera c) del comma 9 dell'art. 1 della LP 21/2015, con le opportune modifiche alla luce dell'attuale formulazione della norma provinciale.

Presupposti dell'ulteriore riduzione d'aliquota ordinaria:

- art. 9, lett. c) LP 21/15) incremento dei livelli occupazionali secondo quanto ivi previsto, con applicazione dell'aliquota ridotta all'1,50%.

Decorrenza e oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione è applicabile al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 e ai due successivi.

Ambito applicativo

Potenziati beneficiari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi Irap operanti nel territorio provinciale che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97 che non rientrano nel codice 012. Restano pertanto esclusi i soggetti che applicano le aliquote speciali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 446/97 (esercenti imprese concessionarie, banche ed assicurazioni).

Sono inoltre esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche) che determinano la base imponibile Irap mediante il metodo retributivo applicando l'aliquota dell'8,5 per cento, a meno che i medesimi soggetti, con riferimento alle sole attività commerciali eventualmente esercitate, non optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, per la determinazione della base imponibile dell'Irap secondo le regole previste per le società e gli enti commerciali dall'art. 5 del predetto decreto.

Analogamente, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono evidentemente beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.

Requisiti comuni

Visto che la norma provinciale individua il periodo d'imposta precedente quale elemento di raffronto per la verifica del raggiungimento del relativo parametro, è indispensabile che il periodo d'imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione risulti preceduto da almeno un altro periodo di imposta. Per tale motivo, i soggetti di nuova costituzione o che comunque non dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione. I medesimi soggetti potranno invece beneficiare, sussistendone i prescritti requisiti, delle specifiche e più favorevoli agevolazioni Irap (azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni) previste dalla normativa provinciale.

I parametri fanno riferimento al concetto di unità lavorative annue (ULA). Pertanto, tutti i lavoratori rientranti nelle casistiche individuate dalla norma provinciale, che risultano impiegati nel territorio provinciale nel corso del periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione e nel corso di quello precedente necessario per il raffronto, andranno computati in termini di ULA.

A tal fine, per assicurare l'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno.

Fanno eccezione, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota per l'incremento dei livelli occupazionali, i lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92: le unità lavorative di tali lavoratori, per espressa previsione del legislatore provinciale, non sono definite su base annua, ma con riferimento ai soli mesi di apertura dell'azienda nel periodo d'imposta.

Per quanto riguarda i soggetti passivi Irap (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, occorre fare esclusivo riferimento alle ULA di personale dipendente impiegato nell'attività commerciale. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considerano le sole ULA di personale dipendente riferibili all'attività commerciale, individuate in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

- Parametro di cui alla lett. c) del comma 9 della LP 21/15 (*incremento dei livelli occupazionali*)

Il parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera c) del comma 9) riguarda l'incremento dei livelli occupazionali, ed in particolare **l'incremento superiore al 5 per cento ed almeno pari ad una ULA**, rispetto al periodo d'imposta precedente, delle unità lavorative annue delle seguenti categorie di lavoratori dipendenti impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta:

- dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
- lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012.

In tal caso, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 1 della L.P. 21/2015, spetta l'aliquota ridotta pari all'1,50%.



Per l'anno d'imposta 2022, quindi, così come per i precedenti anni d'imposta, i c.d. soggetti multimpianto non devono verificare l'incremento del parametro su base nazionale, ma dovranno verificarlo con riferimento ai soli dipendenti impiegati nel territorio provinciale

La norma chiarisce espressamente che occorre computare, ai fini dell'incremento, anche i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

Per quanto riguarda le conferme dei contratti di apprendistato, la ratio della disposizione è evidentemente quella di attribuire rilevanza, ai fini della quantificazione dell'incremento delle ULA, anche a tali fattispecie. Per raggiungere tale finalità, è necessario stabilire alcuni criteri applicativi, in quanto l'apprendistato è definito dalla legge come *“un contratto di lavoro a tempo indeterminato”*.

Pertanto, ove la conferma di un contratto di apprendistato venisse quantificata come una sola ULA, la medesima non produrrebbe, di per sé, alcun effetto incrementativo in quanto avrebbe l'identico valore, in termini di ULA, del contratto di apprendistato preesistente nell'anno precedente che, come detto, è qualificato per legge come contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al fine di attribuire rilevanza alle conferme degli apprendisti avvenute nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione, è quindi necessario quantificare il contratto di apprendistato come una ULA e l'eventuale conferma del contratto di apprendistato avvenuta nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione come due ULA, in modo da ottenere nell'anno della conferma l'effetto incrementativo voluto dalla norma provinciale.

Come già prima evidenziato, tutti i lavoratori rientranti nelle casistiche individuate dalla norma provinciale che risultano impiegati nel territorio provinciale nel corso del periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione e nel corso di quello precedente necessario per il raffronto, andranno computati in termini di ULA.

Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92: tali unità lavorative non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta (Esempio: se un'azienda, aperta nel periodo d'imposta per 8 mesi, impiega un lavoratore assunto con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno per tutti gli 8 mesi di apertura, potrà computare tale lavoratore come una ULA). Per le predette aziende, in caso di apertura/chiusura in data inframensile, sarà computato come mese pieno di apertura quello in cui l'azienda risulti aperta per almeno 15 giorni, mentre non sarà computato il mese in cui l'azienda risulti aperta per meno di 15 giorni.

Occorre, inoltre, precisare come va verificata la condizione dell'incremento superiore al 5 per cento del parametro di cui alla lettera c) del comma 9, nell'ipotesi in cui il valore del periodo d'imposta precedente da porre a raffronto risulti uguale a zero; in tale ipotesi, l'incremento si intende realizzato purchè il parametro di cui alla lettera c) del comma 9 relativo al periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione determini un valore positivo, pari almeno ad una ULA.

Ulteriori indicazioni circa la quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 9 sono poi contenute nella disposizione di cui al comma 10, secondo cui *“Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili”*.

La disposizione in esame, trattandosi di un parametro relativo al personale (unità lavorative annue di dipendenti a tempo indeterminato), effettua un rinvio ai medesimi criteri stabiliti dalla disciplina nazionale (articolo 11, comma 4-bis.2 e comma 4-quater, da terzo a ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97) per commisurare le deduzioni spettanti ai fini Irap per l'impiego di lavoratori dipendenti e per gli incrementi occupazionali.

Il richiamo a tali criteri risponde a due distinte esigenze: quella di assicurare che il raffronto con il periodo d'imposta precedente avvenga tra grandezze tra loro omogenee, e quella di attribuire rilevanza ai soli incrementi effettivi e non a quelli meramente apparenti del parametro in questione. Di seguito si provvede ad estrapolare, dalle disposizioni nazionali richiamate, i seguenti criteri da osservare in sede di quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21/2015:

- i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time, purchè ovviamente a tempo indeterminato, andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, l'importo è ragguagliato all'anno solare (criteri desumibili dall'articolo 11, comma 4-bis 2 del D.Lgs. n. 446/97). Resta ovviamente ferma la deroga già illustrata per il calcolo delle unità lavorative per i lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale, secondo cui tali unità lavorative non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

- l'incremento della grandezza va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97); a tal fine va però tenuto presente che, a differenza di quanto previsto per il periodo d'imposta 2016, i soggetti multimpianto non devono più verificare l'incremento su base nazionale; pertanto l'incremento della grandezza andrà considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate, ecc., ma riguardanti esclusivamente lavoratori impiegati nel territorio provinciale. Saranno invece ininfluenti le diminuzioni di lavoratori verificatesi in società controllate o collegate, ecc., relative a personale impiegato fuori dal territorio provinciale;

- nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi della grandezza derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, settimo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, ha rilevanza l'incremento della grandezza rispetto a quello dell'impresa sostituita (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

I seguenti criteri, sono invece applicabili ai soli soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, con l'evidente finalità di attribuire rilevanza ai soli incrementi concernenti le attività commerciali, evitando qualsiasi commistione con l'attività istituzionale, la cui Irap è invece determinata con il metodo retributivo:

- per tali soggetti, occorre far riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quarto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- in caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, ai fini della commisurazione della grandezza, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quinto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- non rilevano ai fini della commisurazione dell'incremento del parametro i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, sesto periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

Trattandosi di criteri stabiliti a livello nazionale per la commisurazione delle deduzioni spettanti ai fini Irap, per ciò che concerne l'applicazione generale di tali criteri, si rinvia, ove applicabili, ai chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha diramato a riguardo.

2.2 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Visto che le agevolazioni IRAP per le nuove iniziative produttive spettano per più periodi d'imposta, occorre distinguere le normative provinciali applicabili per il periodo d'imposta 2022 in relazione all'anno in cui risulta intrapresa la nuova iniziativa sul territorio provinciale.

2.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed entro il 31 dicembre 2019 - aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”*.

I beneficiari della presente agevolazione sono i soggetti passivi che applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1 e comma 1 bis, del D.Lgs. 446/97 e che intraprendono **entro il 31 dicembre 2019** una nuova iniziativa produttiva sul territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Si precisa che il carattere della novità dell'iniziativa produttiva va riferito al territorio provinciale e non a quello nazionale, per cui può sicuramente beneficiare dell'agevolazione prevista dalla norma, nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti, anche una nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale da un soggetto passivo operante da tempo in un'altra regione. Resta inteso che se la nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale continua ad operare anche nel territorio di altre regioni, potrà applicare l'azzeramento dell'aliquota IRAP previsto dalla presente agevolazione solo sulla base imponibile riferibile alla Provincia di Trento, determinata in base alle regole di ripartizione territoriale della base imponibile tra regioni e province autonome dettate dalla disciplina nazionale (art. 4 D.Lgs. 446/97).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), la predetta agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Pertanto, le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice da indicare in dichiarazione è **003**.

2.2.2 Nuove iniziative intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed entro il 31 dicembre 2020, che attuano progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, prevede che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. L'agevolazione prevista da questo comma si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2020.”*

I beneficiari della presente agevolazione sono i soggetti passivi che applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1 e comma 1 bis, del D.Lgs. 446/97 e che intraprendono **entro il 31 dicembre 2020** una nuova iniziativa produttiva sul territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, attuando progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione.

Questa agevolazione rappresenta una deroga alla previsione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 della L.P. n. 18/2017 secondo cui *“non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”*.

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1969, secondo cui:

- a) per **«nuove iniziative produttive sul territorio»** s'intende la costituzione di nuove imprese soggette all'IRAP, aventi, ai fini della presente agevolazione, la sede legale ed una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi situate in provincia di Trento, escluse quelle indicate dall'art. 45, c. 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; non si considera pertanto «nuova iniziativa» l'ampliamento di imprese esistenti, pur se riferito all'assorbimento di beni e personale di imprese cessate o in fase di cessazione;
- b) per **«progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale»** si intende qualsiasi forma di programmazione aziendale che contempli nuovi investimenti per la prosecuzione o per la riconversione di attività precedentemente svolte da altre imprese, nonché nuove assunzioni di personale proveniente da queste ultime in misura pari almeno al 30 per cento delle unità lavorative annue previste nella nuova iniziativa;
- c) per **«imprese cessate o in fase di cessazione»** s'intendono imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite, nonché le imprese che abbiano ceduto od affittato l'azienda o un ramo della stessa;

d) per imprese aventi «**un assetto proprietario sostanzialmente coincidente** con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione» o che si trovino «in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima» si intendono:

- società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione; nel caso di società di capitali, si considerano a tal fine le partecipazioni superiori al 10 per cento;
- imprese individuali o società di cui facciano parte - con una partecipazione superiore al 10 per cento - coniugi, parenti ed affini entro il primo grado dei soci o titolari dell'impresa cessata o in fase di cessazione;

e) si considerano garantiti i **livelli occupazionali**, nel caso di assunzione o trasferimento nella nuova impresa di un numero di unità lavorative annue pari a quelle occupate nell'attività cessata o in fase di cessazione, o il minor numero risultante da accordo sindacale; l'agevolazione è mantenuta nei periodi d'imposta successivi al primo a condizione del mantenimento in ciascun periodo d'imposta dei livelli occupazionali originari, o del minor livello risultante dall'accordo sindacale; sia per il raggiungimento che per il mantenimento del livello occupazionale è previsto un margine di tolleranza, corrispondente all'oscillazione fisiologica dell'occupazione, pari al 10 per cento, entro il quale l'agevolazione resta confermata. Gli accordi sindacali di cui alla presente lettera possono essere rappresentati dagli accordi previsti nell'ambito della «procedura negoziale» di cui al punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. n. 6/1999 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) – *Norme di carattere generale* – approvati con propria precedente deliberazione n. 2804 dd. 22 dicembre 2005, modificata, ai fini di che trattasi, con deliberazione n. 1911 dd. 7 settembre 2012, se sottoscritti dal Sindacato.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), **la predetta agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).**

Le nuove iniziative produttive che rilanciano attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione, rientranti nella presente agevolazione, applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice da indicare in dichiarazione è **004**.

2.2.3 Nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 - aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 ha introdotto all'articolo 4 della L.P. n. 18/2017 il comma 1 bis, che prevede dei requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione per le nuove iniziative intraprese nel territorio provinciale a partire dal 2020.

Il citato comma 1 bis prevede, infatti, che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.”*

I beneficiari della presente agevolazione sono i soggetti passivi che applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1 e comma 1 bis, del D.Lgs. 446/97 e che intraprendono una nuova iniziativa

produttiva sul territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per tali soggetti, a differenza delle precedenti disposizioni agevolative, deve risultare almeno un addetto – come definito dalla norma - impiegato con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, **la predetta agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).**

Per il resto, si rinvia ai chiarimenti già illustrati al punto 2.2.1.

Pertanto, le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice da indicare in dichiarazione è **014**.

2.3 ALIQUOTA MAGGIORATA PER GLI ESERCIZI OVE SONO COLLOCATI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773

L'articolo 12, comma 2.1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 12, della L.P. n. 21/2015, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773¹ (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Ai*

¹ Si riporta il contenuto del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto n. 773/1931:

- **comma 6.** “6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”.

suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale”.



Si evidenzia che l'articolo 1, comma 12, della L.P. n. 21/2015 ha modificato il comma 2.1 dell'articolo 12 della L.P. n. 25/2010, **eliminando il riferimento agli apparecchi da gioco di cui al comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773/1931**. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della L.p. n. 21/2015, la maggiorazione d'aliquota in oggetto si applica agli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco **di cui al comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773/1931**.

La disposizione, introdotta nell'ambito delle iniziative adottate per fronteggiare il fenomeno della ludopatia, decorre dal periodo d'imposta 2014 (periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013) ed è prevista a regime.

Gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco di cui alla disposizione nazionale richiamata hanno pertanto una duplice penalizzazione:

- non beneficeranno di nessuna agevolazione provinciale in materia di Irap;
- applicheranno, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, le aliquote Irap determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.

Considerato che la variazione massima d'aliquota attualmente consentita alla Provincia – ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 1-bis dello Statuto speciale e dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/97 - risulta pari a 0,92 punti percentuali, gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco in questione applicheranno l'aliquota del **4,82 per cento** (determinata applicando all'aliquota nazionale del 3,90 per cento l'incremento massimo consentito alla Provincia di 0,92 punti percentuali). Il codice da indicare in dichiarazione è **005**.

2.4 ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 16, C. 1-BIS, LETT. A), B) E C) D.LGS. 446/97

Il legislatore nazionale ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, il comma 1-bis all'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/97 prevedendo le seguenti tre nuove aliquote Irap:

- a) aliquota del 4,20 per cento per i soggetti di cui all'articolo 5 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- b) aliquota del 4,65 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 (banche ed altri enti e società finanziari);
- c) aliquota del 5,90 per cento per i soggetti di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione).

Per ciascuna delle predette tipologie di soggetti passivi si evidenziano di seguito le aliquote IRAP applicabili per il periodo d'imposta 2022 sul territorio provinciale.

2.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1-bis, lett. a)

2.4.1.1 Applicazione dell'aliquota maggiorata del 5,12% per i datori di lavoro che non rispettano, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

L'articolo 2, comma 4 bis, della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, introdotto dall'art. 6 della L.P. 7/2021 e da ultimo modificato dall'art. 1 della L.P. 22/2021 ha previsto che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate di 0,92 punti percentuali nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.”*

Per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 1bis, lett. a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 che rientrano nell'ambito applicativo della predetta disposizione, per l'anno di imposta 2022 l'aliquota, alla luce dell'incremento di 0,92 punti percentuali, risulta pari al **5,12 per cento**. Il codice da indicare in dichiarazione è **013**.

A tali soggetti, per espressa previsione normativa, non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali.

Tutti i soggetti passivi di cui all'articolo 16, comma 1bis, lett. a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 che non rientrano nell'ambito applicativo del citato articolo 2, comma 4 bis, della legge provinciale n. 13/2019 potranno invece beneficiare dell'agevolazione provinciale di seguito riportata.

2.4.1.2 Aliquota ridotta al 2,98%

L'articolo 1, comma 8, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale n. 22/2021, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento.”*

Conseguentemente, ai soggetti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, e che non rientrano nel codice 016 di cui al precedente punto 2.4.1.1, risulta applicabile, per l'anno di imposta 2022, l'aliquota IRAP del **2,98 per cento**. Il codice da indicare in dichiarazione è **006**.

2.4.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1-bis, lett. b)

L'articolo 1, comma 11, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento”*.

Il successivo comma 11 bis all'articolo 1 della L.P. n. 21/2015, introdotto dall'articolo 2 della legge provinciale 2019, n. 13, stabilisce che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”*.

Pertanto occorrerà distinguere tra le società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 e tutti gli altri soggetti di cui al medesimo art. 6.

2.4.2.1 Società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'art. 6 – applicazione dell'aliquota statale del 4,65%

Ai sensi del citato comma 11 bis dell'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015, **le società di partecipazione non finanziaria e assimilati** di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 applicano per il periodo d'imposta 2022 l'aliquota statale del **4,65 per cento**. Il codice da indicare in dichiarazione è **015**.

2.4.2.2 Banche e altri enti e società finanziari diversi dalle società di partecipazione non finanziaria e assimilati – maggiorazione dello 0,92%

A seguito della maggiorazione prevista dal citato comma 11 dell'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015, i soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (**banche ed altri enti e società finanziari**), diversi dalle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9, applicano per il periodo d'imposta 2022 l'aliquota del **5,57 per cento**. Il codice da indicare in dichiarazione è **007**.

2.4.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1-bis, lett. c) – maggiorazione dello 0,92%

Come sopra riportato, l'articolo 1, comma 11, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento”*.

A seguito della predetta maggiorazione, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (**imprese di assicurazione**) si applica, per il periodo d'imposta 2022, l'aliquota del **6,82 per cento**. Il codice da indicare in dichiarazione è **008**.

2.5 ESENZIONI

2.5.1 Onlus

L'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), ha previsto che *“A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)”*.

L'abrogazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 è prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 102 del Codice del terzo settore *“a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2”* e cioè, ai sensi del predetto art. 104, comma 2, *“a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore”*.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), **la predetta agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla**

normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). Il codice da indicare in dichiarazione è **009**.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 4 bis dell'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, introdotto dall'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)”*.

2.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, sono esentate dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Il codice da indicare in dichiarazione è **011**.

3. DEDUZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per l'anno d'imposta 2022 una sola fattispecie di deduzione dalla base imponibile, illustrata nel successivo paragrafo.

Il Modello di dichiarazione IRAP 2023 contiene, nei righe del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (la n. 4 “Deduzioni regionali”) in cui in cui, come precisato a pag. 51 delle Istruzioni al Modello, va indicato *“l'importo delle eventuali deduzioni dal valore della produzione istituite con apposite leggi regionali o provinciali consultabili nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell'area “Fiscalità regionale e locale – IRAP”*.

L'importo delle singole deduzioni va invece indicato nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2023.

3.1 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32

L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente”*.

Si tratta del personale assunto ai sensi della legge provinciale n. 32/1990 (cosiddetto “Progettone”).

Il codice della deduzione, da indicare nella sezione XI del quadro IS del modello IRAP 2023, è **1** (come desumibile dal sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell'area “Fiscalità regionale e locale – IRAP”).



Pertanto per l'anno d'imposta 2022, a differenza dell'anno d'imposta 2020, non risultano più vigenti le seguenti deduzioni:

- deduzione del salario di produttività;
- deduzione per i soggetti che realizzano un incremento almeno pari ad una unità

lavorativa mensile;

- deduzione per le imprese che erogano alla totalità dei propri dipendenti superminimi collettivi o mensilità aggiuntive in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali
- deduzione per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale.

Per l'anno d'imposta 2022 non sono neppure previste detrazioni IRAP.

4 AGEVOLAZIONI CONCESSE IN DE MINIMIS

Si ricorda che le agevolazioni IRAP provinciali riportate nella tabella seguente sono state concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*), a cui si rinvia, e che le medesime sono fruibili in forma automatica ai sensi dell'art. 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Codice aliquota del sito internet www.finanze.gov.it	Norma provinciale	Descrizione
003	Art. 4, co. 1, L.P. 29/12/17, n. 18	azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni d'imposta per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017
004	Art. 4, co. 2, L.P. 29/12/17, n. 18	azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni d'imposta per le nuove iniziative intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 che attuano progetti di rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione
009	Art. 4, co. 3, L.P. 29/12/17, n. 18	esenzione per le ONLUS
014	Art.4, co. 1bis, L.P. 29/12/17, n. 18	azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni d'imposta per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

Si ricorda che è prevista la compilazione della sezione XVIII del quadro IS del Modello IRAP 2023. A tale proposito, si rinvia a quanto riportato alle pagg. 73 e seguenti delle Istruzioni al Modello IRAP 2023, anticipando (parte finale della pag. 73 delle citate Istruzioni) che “*Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno*

considerati gli aiuti “de minimis” fruiti nell’esercizio finanziario 2024 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2022 e nel 2023”.

Si ricorda, infine, quanto riportato a pag. 75 delle Istruzioni al Modello IRAP 2023 in relazione a quanto indicare nel rigo IS201, colonna 1 “codice aiuto”: *“In caso di aiuti di stato o de minimis previsti da norme regionali/provinciali occorre indicare come codice identificativo il codice aliquota o il codice deduzione o il codice detrazione o il codice credito d’imposta desumibile nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell’area “Fiscalità regionale e locale – IRAP”, già indicato nella colonna “Codice aliquota” del quadro IR e nelle colonne 2, 3 e 4 dei righi da IS43 a IS45. In tal caso, va compilata anche la colonna 2 indicando il corrispondente codice desumibile dalla tabella posta nelle istruzioni al frontespizio del presente modello.”*

5 ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

La presente circolare è disponibile, unitamente ad altre informazioni (deliberazioni attuative di Giunta, ecc.), sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all’Irap.

Per la normativa provinciale aggiornata in tempo reale è possibile fare riferimento alla banca dati del Consiglio provinciale, accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>

Le aliquote Irap disposte dal legislatore provinciale sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell’area *“Fiscalità regionale e locale – IRAP”*.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott.ssa Paola Piasente -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).